



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 4597

Del 02/04/2025

---

Identificativo Atto n. 44

### ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Oggetto

Approvazione delle "Istruzioni Operative n. 01.2025 - Eco-schema 4 "Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento" – Verifiche per il pagamento degli appezzamenti richiesti nella campagna 2024"

L'atto si compone di 12 pagine di cui  
7 pagine di allegati parte integrante



# Regione Lombardia

## **ORGANISMO PAGATORE REGIONALE IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONI PAGAMENTI FEASR e FEAGA**

### **VISTI:**

- Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013.
- Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Reg. (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).
- Reg. (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni.
- Reg. (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.
- Reg. (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022.
- DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020.
- DM 1 marzo 2021 n. 99707 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del



## Regione Lombardia

Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.

- Decreto Legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
- Decreto legislativo del 23/11/2023 n. 188 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 30 marzo 2023, n. 0185145 “Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”
- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 15 dicembre 2023, n. 0147634 recante “Modifica all'articolo 17 “pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale” e all'articolo 19 “pagamento per la salvaguardia di olivi di interesse paesaggistico” del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.”.
- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 26 febbraio 2024 n. 093348 recante “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.
- Nota del Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 591343 dell'8 novembre 2024 recante “Applicazione sanzioni eco-schemi – richiesta parere”;
- Circolare Agea Coordinamento n. 26882 del 12/04/2023 recante “Disciplina relativa alla domanda unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 – requisiti e livello minimo di informazioni”.



## Regione Lombardia

- Circolare AGEA Coordinamento n. 68494 del 19/09/2023 recante "Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Esito dei controlli da AMS"
- Circolare AGEA Coordinamento n. 76387 del 15/10/2023 recante "Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Esito dei controlli da AMS e dai successivi controlli a cascata sulle bandierine gialle"
- Circolare Agea Coordinamento n. 84514 del 09/11/2024 recante Chiarimenti relativi all'intervento Eco-schema 4 (pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento) nonché in materia di sanzioni applicate agli eco-schemi – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 28624 del 09.04.24.
- Circolare AGEA Coordinamento n. 96325 del 19/12/2024 "Aggiornamento della Circolare Agea 2024.21371 del 14 marzo 2024 – Domanda Unificata, domanda PSR a superficie vecchia programmazione 2025 e Piano di coltivazione grafica. Atto unico".
- Circolare Agea Coordinamento n. 21408 del 13/03/2025 recante "Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Campagne 2024 e seguenti – Integrazione alla Circolare Agea AMS 2024 prot. n. 57040 del 19.07.2024 relativamente al monitoraggio dell'Eco-schema 4";
- Circolare Agea Coordinamento n. 21425 del 13/03/2025 recante "Nota di trasmissione – Documento tecnico AMS Campagna 2024 e successive – Versione 1.1.0";
- D.d.s. del 05 Aprile 2024 n. 5481 recante "Approvazione delle disposizioni per la presentazione della Domanda Unica 2024";
- D.d.s. 14 Marzo 2025 n. 3448 recante "Approvazione delle disposizioni per la presentazione della Domanda Unica 2025";

### **RICHIAMATI:**

- Il D.P.R 1 dicembre 1999, n. 503, "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173".
- Il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dal Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188.
- Il DM n. 162 del 12 gennaio 2015 del MiPAAF relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- Decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, testo coordinato con le modifiche della legge di conversione n. 132 del 1 dicembre 2018, – "Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis" - Certificato Antimafia.

**RICHIAMATO** il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 che ha riconosciuto l'Organismo



## Regione Lombardia

Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 – 2013.

### VISTI

- la DGR n. 5291 del 2 luglio 2001 «Attivazione dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 – Norme per gli interventi in agricoltura»,
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»,
- le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»,
- la Deliberazione della Giunta Regionale N° XII / 113 Seduta del 12/04/2023 "Struttura, Compiti e Attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. (UE) n. 2022/127",
- la DGR n. XII/546 del 03/07/2023 "VIII Provvedimento Organizzativo" che ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale a seguito dell'avvio della XII legislatura,
- la DGR n. XII/628 del 13/07/2023 "IX Provvedimento Organizzativo 2023", che assegna l'incarico dal 15/07/2023 al dott. Paolo Tafuro quale dirigente della Struttura – Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA - U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale,

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura "Servizio Tecnico e autorizzazione ai pagamenti FEASR e FEAGA".

### DECRETA

recepite le premesse,

- a) di approvare le "Istruzioni Operative n. 01.2025 - Eco-schema 4 "Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento" – Verifiche per il pagamento degli appezzamenti richiesti nella campagna 2024" cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per le aziende che richiedono il pagamento per l'Eco schema 4;
- b) di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/pagamenti-diretti-domanda-unica-2023-2027/pagamenti-diretti-25>);
- c) di trasmettere il presente atto ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- d) di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013.



**Regione Lombardia**

Il Dirigente della Struttura Servizio Tecnico e  
Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA  
PAOLO TAFURO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

## **ISTRUZIONI OPERATIVE N. 01.2025**

**OGGETTO: Eco-schema 4 “Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento”-  
Verifiche per il pagamento degli appezzamenti richiesti nella campagna 2024**

### **1. PREMESSA**

Le presenti Istruzioni Operative recepiscono le disposizioni emanate dall’Organismo di Coordinamento AGEA con prot. n. 21408 del 13/03/2025 e definiscono le modalità per il controllo e la verifica dell’ammissibilità al pagamento degli appezzamenti richiesti a premio per l’Eco schema 4 nell’anno 2024.

### **2. PROCEDURA DI VERIFICA**

In base alla Circolare AGEA prot. n. 21408 del 13/03/2025, il procedimento di verifica dell’ammissibilità al pagamento delle superfici richieste con l’Eco schema 4 consta delle seguenti fasi:

- sovrapposizione grafica degli appezzamenti richiesti nelle campagne 2023 e/o 2024 per la verifica dell’anno di impegno;
- riconoscimento colturale tramite il monitoraggio satellitare (AMS) e attribuzione della tipologia colturale definita dalla Matrice AGEA;
- verifica del corretto avvicendamento per gli appezzamenti con impegno concluso.

#### **2.1. SOVRAPPOSIZIONE GRAFICA E VERIFICA DELL’ANNO DI IMPEGNO**

L’analisi della sovrapposizione grafica tra gli appezzamenti oggetto di richiesta di premio nelle annualità 2023 e 2024 ha permesso di classificare le intersezioni, totali o parziali secondo le seguenti casistiche:

- a) presenza di intersezione grafica tra superfici nelle annualità 2023 e 2024: l’impegno biennale è concluso e verrà verificato il requisito dell’avvicendamento;
- b) superfici presenti solo per la campagna 2023: l’impegno non è stato rispettato per mancata conferma delle superfici nell’anno 2024;
- c) superfici presenti solo per la campagna 2024: poiché trattasi di superficie al primo anno di impegno, non viene verificato il requisito dell’avvicendamento considerato positivo a priori.

Nella fattispecie a), in conformità con il paragrafo 2 della circolare Agea n. 84514 del 09/11/2024, ogni appezzamento richiesto nel 2023 ma non confermato nel 2024, sarà considerato escluso dall'aiuto per la campagna 2024. La mancata conferma sarà, cioè, interpretata come volontà, da parte del beneficiario, di non proseguire l'impegno sulla superficie considerata. In tal caso, si procederà all'esclusione dell'appezzamento dalla superficie richiesta nella campagna 2023 e al recupero del relativo premio ricevuto.

La stessa procedura verrà utilizzata per gli appezzamenti parzialmente confermati. In questo caso, il recupero sulla campagna precedente verrà applicata limitatamente alla porzione non confermata. Tuttavia, la superficie richiesta a premio sarà considerata totalmente confermata nel biennio e non si procederà al recupero sul 2023, se la differenza tra le superfici totali confermate delle due annualità è inferiore o uguale a 1000 mq.

## 2.2. RICONOSCIMENTO COLTURALE AMS

Per gli appezzamenti oggetto di richiesta di premio, è stata condotta, separatamente per ciascuna annualità, un'analisi del riconoscimento colturale tramite il sistema di monitoraggio satellitare AMS, che ha permesso di valutare la conformità dell'occupazione del suolo dichiarata dai produttori nelle domande con quanto rilevato da satellite.

Tale analisi ha fornito, per ciascun appezzamento monitorato, uno dei seguenti esiti:

- **conforme** in caso di coerenza tra la coltura dichiarata e quella rilevata;
- **difforme** in caso di incoerenza tra la coltura dichiarata e quanto rilevato;
- **non definibile** nel caso in cui non sia stato possibile determinare un esito certo;

In base alla combinazione degli esiti del monitoraggio nelle due annualità, ciascun appezzamento è classificato come nella seguente tabella:

Esito 2023	Esito 2024	Azione effettuata su appezzamento
Difforme	Qualsiasi	Etichettato come "KO - Difforme da Riconoscimento Colturale" ed escluso da controllo rotazione biennale
Qualsiasi	Difforme	
Non definibile	Non definibile	Etichettato come "Non definibile da Riconoscimento Colturale" ed escluso da controllo rotazione biennale
Conforme	Conforme	Applicazione dei controlli rotazione biennale
Conforme	Non definibile	
Non definibile	Conforme	

In base a ulteriori considerazioni tecniche, gli appezzamenti etichettati come “Non definibili” sono stati trasformati in un esito definito.

Le superfici con esito AMS bandierina rossa non sono ammissibili a premio e saranno gestite con una delle seguenti modalità:

- **esito AMS accettato dal produttore**: esclusione dell’appezzamento dalla superficie richiesta a premio per la campagna 2024 senza applicazione di riduzioni e sanzioni di cui al D.lgs. n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, in conformità all’art. 7, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2022/1173 che consente, al fine di agevolare la semplificazione amministrativa, di apportare in automatico le correzioni necessarie alla parte della domanda di aiuto interessata dall’inosservanza.
- **esito AMS non accettato**: azzeramento della superficie accertata nella campagna 2024 con l’applicazione di riduzioni e sanzioni di cui al D.lgs. n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;

Per gli appezzamenti con biennio concluso e associati ad esito AMS non conforme si procederà all’esclusione degli stessi dalla superficie accertata a premio nell’anno 2023 e al recupero degli importi percepiti con l’applicazione di riduzioni e sanzioni di cui al D.lgs. n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni.

### **2.3. AVVICENDAMENTO BIENNALE**

L’Eco schema 4 prevede sulle medesime superfici l’avvicendamento biennale con coltivazioni di tipo migliorativo o da rinnovo.

Le colture presenti nella Matrice DU 2024 sono classificate in funzione della loro tipologia in una delle seguenti casistiche:

- **colture depauperanti**, come ad esempio cereali autunno-vernini: frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.;
- **colture miglioratrici**, come ad esempio pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla;
- **colture da rinnovo** elencate nell’allegato 8 del DM 23.12.2022 n. 660087 come integrato dal DM 28.06.2024 n. 289235;

Di seguito si riportano i criteri di avvicendamento previsti con i relativi esiti:

Tipologia cultura 2023	Tipologia cultura 2024	Esito Avvicendamento ECO4
Qualsiasi	-	KO per mancato rinnovo II anno
Codici occupazione identici tra 2023 e 2024 e cultura non pluriennale		KO per ripetizione cultura
Depauperante	Miglioratrice/da rinnovo	OK per avvicendamento dep. con mig./rin.
Miglioratrice/da rinnovo	Depauperante	
Pluriennale	Pluriennale	OK per avvicendamento pluriennale e/o mig./rin.
Pluriennale	Miglioratrice/da rinnovo	
Miglioratrice/da rinnovo	Pluriennale	
Pluriennale miglioratrice	Depauperante	
Depauperante	Pluriennale	
Pluriennale depauperante	Depauperante	KO per avvicendamento pluriennale dep. e dep.
Miglioratrice/da rinnovo	Miglioratrice/da rinnovo	OK per avvicendamento mig./rin.
Depauperante	Depauperante	KO per avvicendamento dep.
-	Qualsiasi	OK per superficie al I anno

L'avvicendamento può essere rispettato dall'azienda anche con le colture secondarie dichiarate nel Piano Colturale Grafico, ad eccezione delle colture da sovescio (cover crops) che rimangono sul terreno per un periodo inferiore ai 90 giorni.

Ai fini del rispetto dell'avvicendamento, sono ammesse anche le colture secondarie, purché siano state dichiarate nel Piano Colturale Grafico dell'azienda e si tratta di coltivazioni adeguatamente gestite (portate a completamento del ciclo produttivo) che abbiano una permanenza in campo di almeno 90 giorni (sono escluse le colture cover crops). Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo l'impegno è assolto ipso facto.

### 3. SUBENTRI

Qualora, durante il periodo di impegno, il beneficiario ceda totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, se il cessionario subentra nell'impegno in corso, percepirà il pagamento, previa verifica delle condizioni di ammissibilità e del mantenimento dell'impegno stesso. Nel caso di mancato subentro, di rinuncia e/o di mancato rispetto dell'impegno da parte del subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente. Qualora l'impegno assunto con l'Eco 4 sia interrotto a causa della perdita delle superfici avvicendate e in assenza di subentro agli impegni da parte di altro soggetto, si procede al recupero del premio già erogato per il primo anno per ciascun appezzamento non confermato, salvo che la perdita delle superfici non sia dovuta a circostanza eccezionale/causa di forza maggiore, da intendersi una

circostanza anormale, imprevedibile, indipendente dall'operatore poiché fuori dal suo controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, non rientra nella nozione di forza maggiore il mancato rinnovo del contratto di affitto o di comodato delle superfici).

#### **4. ECO-SCHEMA 4 – GESTIONE ESITO NEGATIVO ERRATO AVVICENDAMENTO**

Come chiarito dal MASAF con nota prot. n. 591343 dell'8/11/2024, la rotazione biennale costituisce "Impegno principale", rispettato o non rispettato, pertanto non graduabile ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 42/2023. Gli appezzamenti per i quali l'impegno non è rispettato non saranno soggetti all'applicazione del GED ma verranno esclusa dalla superficie accertata e per essi troverà applicazione la disciplina prevista dall'art. 6 del D.lgs. n. 42/2023 (sovrà dichiarazione).

A seguito dell'errato avvicendamento, gli appezzamenti in cui non è stata rispettata la rotazione saranno, pertanto, esclusi dal pagamento per la campagna 2024 (tolti dalla superficie accertata) ed il beneficiario dovrà restituire quanto già percepito per l'anno di domanda 2023 (tolti dalla superficie accertata).

#### **5. CONTESTAZIONE DEGLI ESITI DI AMMISSIBILITA'**

L'esito negativo dell'avvicendamento colturale attribuito ad un appezzamento potrà essere contestato dal beneficiario **entro la data del 30 aprile 2025** in caso vengano rispettati entrambi i seguenti vincoli:

- l'azienda ha dichiarato nel Piano Colturale Grafico 2023 e/o 2024 una coltura secondaria al fine del rispetto nell'anno dell'impegno di avvicendamento;
- la coltura è stata portata a completamento del suo ciclo produttivo, non è stata utilizzata come coltura da sovescio ed è rimasta in campo per almeno 90 giorni;

Di seguito si riporta un elenco di documentazione utile a dimostrare il corretto avvicendamento dell'appezzamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- evidenza che per l'appezzamento contestato sia stata dichiarata nel PCG una coltivazione intercalare;
- foto geo-referenziate dell'appezzamento contestato con l'evidenza della coltura intercalare;
- curva NDVI da AMS Dashboard con riferimento all'ID appezzamento PCG a supporto dell'effettiva presenza di una coltura intercalare;
- nel caso di colture tipicamente da sovescio (senape, rafano, ravizzone) occorre fornire le fatture di vendita o documentazione che attesti l'avvenuta raccolta da parte dell'azienda beneficiaria;

## **6. GESTIONE DEI CONTROLLI SULLE CASISTICHE PER LA CAMPAGNA 2024**

Quanto considerato nei precedenti paragrafi viene riepilogato nella tabella sottostante, riportando per ogni appezzamento controllato:

- le diverse casistiche sottoposte a controlli con il relativo flusso decisionale;
- le conseguenti azioni da intraprendere ai fini del calcolo dell'esito all'ammissibilità al pagamento per la campagna 2024;
- le eventuali riduzioni e recuperi da applicare per la campagna 2023.

Campagna 2023	Campagna 2024	Verifica biennio	Esito AMS		Verifica avvicendamento	Azioni	Recuperi
Presenza richiesta di Eco 4 - 1°anno	Assenza richiesta di Eco 4	-	-		-	-	L'appezzamento non confermato sarà escluso dalla superficie richiesta nella domanda 2023 e recupero degli importi erogati
Presenza richiesta di Eco 4 – 1°anno	Presenza richiesta di Eco 4 – 2° anno	Impegno biennale concluso	Conforme		Avvicendamento rispettato	Pagamento 2024 previa verifica ammissibilità SIGC	-
					Avvicendamento non eseguito correttamente	La superficie non ammissibile è esclusa dalla superficie accertata nella domanda 2024.	La parte non ammissibile sarà esclusa dalla superficie accertata nella domanda 2023, con il calcolo della difformità e recupero degli importi erogati
			Non conforme	Non accettato dal beneficiario	-	La superficie non ammissibile è esclusa dalla superficie accertata nella domanda 2024.	
				Accettato dal beneficiario	-	Per la domanda 2024 la superficie non ammissibile è esclusa dalla superficie richiesta.	L'appezzamento non confermato sarà escluso dalla superficie richiesta nella domanda 2023 e recupero degli importi erogati
Assenza richiesta di Eco 4	Presenza richiesta di Eco 4 – 1° anno	Appezzamento con nuovo impegno 1°anno	Conforme		Avvicendamento non verificato nel 2024	Pagamento 2024 previa verifica ammissibilità SIGC	-
			Non conforme	Non accettato dal beneficiario	-	Determinazione della superficie non ammissibile ed esclusione della stessa dalla superficie richiesta nel 2024.	-
				Accettato dal beneficiario	-	Determinazione della superficie non ammissibile ed esclusione della stessa dalla superficie accertata 2024.	-